Spedizione in abbonamento postale

Anno 90° — Numero 217

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 21 settembre 1949 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; in Firenze, Via Cavour 46-r; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 9 aprile 1949
registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1949
registro Presidenza n. 26, foglio n. 182.

MEDAGLIA D'ARGENTO

FOSSATI Gildo fu Ruggero e fu Fortunato Anna Maria, da La Spezia, classe 1920, sottotenente di complemento dei bersaglieri, partigiano combattente. — Valoroso comandante di Brigata, già distintosi in precedenti combattimenti, guidava con slancio ed ardimento i suoi uomini in una azione contro una forte colonna nemica che muoveva all'attacco delle posizioni partigiane. Incurante della violenta reazione di fuoco, sfruttava abilmente il successo iniziale ottenuto con la distruzione di un'autoblinda nemica e alla testa dei suoi reparti ricacciava sulle linee di partenza l'avversario decimato per le gravi perdite subite. — Roddino (Cuneo), 23 febbraio 1945.

(3696)

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 9 aprile 1949
registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1949
registro Presidenza n. 26, foglio n. 189.

MEDAGLIA D'ARGENTO

CITTA' DI PIACENZA. — In venti mesi di duro servaggio riaffermava col sangue dei suoi figli le nobili tradizioni che nel Primo Risorgimento la fecero proclamare la «primogenita». Fucilazioni, martiri, deportazioni, saccheggi e distruzioni non scossero la fierezza del suo popolo che, tutto unito nel sacro nome d'Italia, in cento combattimenti contro un nemico soverchiante, si copriva di imperitura gloria. Nelle giornate della riscossa i suoi cittadini ascrivevano a loro privilegio ed onore la riconquista delle proprie case e delle patrie libertà ed issavano sulla civica torre il santo tricolore consacrato dal sacrificio dei Caduti. — Piacenza, 8 settembre 1943-28 aprile 1945.

MENEGHINI Zaira di Antonio, da Vicenza, classe 1921, partigiana combattente. — Staffetta di una brigata partigiana, affrontava disagi e pericoli per adempiere la sua missione di collegamento e di guida in impervia zona montana. Arrestata una prima volta riusciva con virile audacia ad evadere e tornava fra i compagni per continuare la lotta. Nuovamente catturata da una colonna tedesca in ritirata che la usò come ostaggio, sopportava con eroica fermezza disumane sevizie che non piegarono il suo animo e, alla vigilia della fucilazione già decretata dal nemico, veniva risparmiata alla morte per l'incalzare degli avvenimenti. — Venezia Tridentina, settembre 1943-aprile 1945.

(3703)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 luglio 1949, n. 642.

Trasformazione in Compartimento della Delegazione delle ferrovie dello Stato, con sede in Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 7 luglio 1907, n. 429, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 7 agosto 1919, n. 1443;
Visto il regio decreto 21 dicembre 1919, n. 2550;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

La Delegazione delle ferrovie dello Stato di Cagliari, istituita per l'esercizio delle linee ferroviarie riscattate dallo Stato con la legge 7 agosto 1919, n. 1443, assume la denominazione di Compartimento delle ferrovie dello Stato con sede a Cagliari.

Art. 2.

Il Compartimento di Cagliari è regolato dalle norme vigenti per gli altri Compartimenti delle ferrovie dello Stato.

Art. 3.

Il presente decreto non comporta variazioni nel bilancio e nelle piante organiche dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1949

EINAUDI

DE GASPERI — CORBELLINI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1949
Atti del Governo, registro n. 29, foglio n. 139. FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
30 marzo 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « San Martino a Coltura », sito nel comune di Castelvolturno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 15 novembre 1948 del Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291, con la quale su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa;

fondo denominato « San Martino a Coltura » di pertinenza, come dagli atti, dei signori Papararo Castrese, Antonio, Rosaria, Chiara, Anna e Filomena fu Luigi; Papararo Luigi, Carlo e Amalia, fu Michele; Traettino Clorinda ved. Papararo per l'usufrutto legale e comune di Castelvolturno e riportato nel catasto del comune di Castelvolturno in testa alla ditta Papararo Castrese, Antonio, Michele, Rosaria, Chiara, Anna e Filomena fu Luigi, livellari al comune di Castelvolturno, alla partita 424, foglio di mappa 25, particella 24, per la superficie di Ha. 0.61.30 e con l'imponibile di L. 73,56.

Detto fondo confina con la strada vicinale di San Martino a Coltura, con la strada provinciale Capua-Castelvolturno, con le proprietà Chierchia Aniello fu Francesco, Pavoncelli Nicola fu Giuseppe e Giuseppe di Nicola, salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata l'11 febbraio 1949 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato, per gli interni;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « San Martino a Coltura » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata l'immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti, la somma di L. 7000 (settemila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1949

EINAUDI

SEGNI — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 22, foglio n. 76. — GIORDANI

(3728)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1949.

Modificazione dell'art. 3, secondo comma, del decreto Ministeriale 20 novembre 1948, relativo alla revisione generale delle patenti di abilitazione per conducenti di automobili.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto interministeriale 20 novembre 1948, registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1948, relativo alla revisione generale delle patenti di abilitazione per conducenti di automobili;

Decreta:

L'art. 3, secondo comma del decreto citato nella premessa è così modificato:

« I funzionari medici partecipanti alle Commissioni provinciali sono scelti fra i medici dell'Ispettorato sanitario delle ferrovie dello Stato, fra i medici provinciali, fra i medici militari in attività di servizio e fra gli ufficiali sanitari ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1949

Il Ministro per i trasporti
CORBELLINI

Il Ministro per l'interno
SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1949
Registro Bilancio trasporti n. 10, foglio n. 397

(3734)

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1949.

Norme per l'ammasso per contingente del risone del raccolto 1949.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 5 gennaio 1949, n. 7, con la quale è stato confermato l'ammasso per contingente dei cereali, da eseguirsi secondo le norme del decreto legislativo 5 settembre 1947, n. 888;

Visto l'art. 10 del citato decreto legislativo 5 settembre 1947, n. 888;

Ritenuta la necessità di emanare le norme atte a disciplinare il conferimento, da parte delle aziende, delle quantità di risone soggette ad obbligo di contingentamento;

Viste le deliberazioni adottate dal Comitato interministeriale per la ricostruzione nelle riunioni del 13 e 14 settembre 1949;

Sentito l'Alto Commissariato dell'alimentazione;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente di risone da conferire all'ammasso, sul raccolto 1949, è fissato in q.li 5.400.000 (cinquemilioniquattrocentomila).

Le quantità di prodotto, non soggette ad obbligo di conferimento, pur rimanendo in libera disponibilità dei produttori, potranno essere alienate o cedute a partire dalla data che sarà tempestivamente comunicata all'Ente Nazionale Risi e con l'osservanza delle norme di cui all'art. 1 della legge 29 aprile 1940, n. 497.

Art. 2.

L'Ente Nazionale Risi, assistito dalle Associazioni agricole interessate, provvederà al riparto di tale contingente tra le singole provincie risicole ed i rispettivi Comuni sulla base della media di produzione del quinquennio 1936-40, calcolata in base ai dati in suo possesso, al netto dei quantitativi occorrenti per la semina e per gli usi aziendali e familiari.

La ripartizione del contingente tra i singoli obbligati al conferimento verrà stabilita dall'Ente Nazionale Risi, assistito dalle Associazioni agricole interessate, in base alla superficie effettivamente coltivata a risaia nell'annata in corso, ed alla produttività delle singole zone.

Art. 3.

Il quantitativo di risone da conferirsi sarà notificato ai singoli aventi obbligo a cura dell'Ente Nazionale Risi, mediante comunicazione scritta a raccolto ultimato.

Gli interessati hanno facoltà di ricorrere all'Ente stesso entro dieci giorni dal ricevimento della notifica, se l'accertamento che li riguarda sia viziato da errore materiale o da errata intestazione della ditta, indirizzando il ricorso stesso all'Ufficio provinciale (Sezione) della propria giurisdizione.

Sui ricorsi di cui sopra si pronuncerà inappellabilmente, entro quindici giorni dalla data di presentazione dei ricorsi stessi, una Commissione composta dall'ispettore provinciale dell'agricoltura che la presiede, dal segretario della Sezione provinciale dell'Ente Nazionale Risi della rispettiva giurisdizione, dal direttore della Sezione provinciale dell'alimentazione, dai presidenti delle Associazioni provinciali agricole, da un dottore in scienze agrarie nominato dal prefetto, sentite le organizzazioni di categoria.

Art. 4.

Contro gli inadempienti al conferimento totale o parziale del contingente sarà provveduto a norma di legge.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 settembre 1949

Il Ministro: SEGNI

(3795)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA 26 marzo 1949.

Elenco dei concorrenti risultati idonei all'imbarco in qualità di medico di bordo.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il regolamento per la sanità marittima, approvato con regio decreto 29 settembre 1895, n. 626, parzialmente modificato con i regi decreti 7 luglio 1910, n. 573, e 29 novembre 1925, n. 2288;

Visto l'art. 119 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1948, con il quale è stata indetta una sessione di esami di idoneità per il conseguimento dell'autorizzazione all'imbarco in qualità di medico di bordo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1948, relativo alla proroga del termine di presentazione delle domande di ammissione;

Visti i propri decreti rispettivamente in data 6 ottobre 1948, relativo alla costituzione della Commissione giudicatrice per detta sessione di esami di idoneità, e in data 21 dicembre 1948, relativo alla nomina dei componenti aggregati per le prove di lingue estere;

Visti gli atti della Commissione giudicatrice ed in particolare il verbale n. 44 del 24 marzo 1949, nel quale è compilato l'elenco alfabetico dei concorrenti risultati idonei;

Riconosciuta, ai sensi dell'art. 14 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1948, la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

E' approvato il seguente elenco alfabetico dei concorrenti risultati idonei all'imbarco in qualità di medico di bordo:

1) dott. Amadori Carlo di Luigi;
2) dott. Bariola Carlo di Giulio;
3) dott. Bondì Massimo di Crescenzo;
4) dott. Botto Rossa Roberto di Riccardo;
5) dott. Collodi Giuseppe di Tommaso;
6) dott. D'Avanzo Guido fu Aristide;
7) dott. degli Alessandrini Luigi di Paolo;
8) dott. Ferro Luigi di Andrea;
9) dott. Giovannoni Romeo di Angelo;
10) dott. Inzerillo Roberto di Umberto;
11) dott. Lago Elio di Girolamo;
12) dott. Marcotulli Fabio fu Dante;
13) dott. Matteucci Renzo di Pietro;
14) dott. Milella Vincenzo di Nicola;
15) dott. Pajetta Carlo di Oreste;
16) dott. Peretti Mario fu Annibale;
17) dott. Poggi Vincenzo di Alfredo;
18) dott. Rolla Alberto di Giuseppe;
19) dott. Saccardo Salvatore di Ignazio;
20) dott. Sola Vittorio di Vittorio;
21) dott. Tortori Donati Bruno di Gino;
22) dott. Turillazzi Carlo fu Nello;
23) dott. Vannugli Raffaele di Antonio;
24) dott. Zannini Giuseppe di Prospero.

Il presente decreto, previa registrazione della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 26 marzo 1949

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
COTELLESSA

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1949
Registro Presidenza n. 28, foglio n. 343. — DE LIGUORO

(3794)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 188

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 20 settembre 1949

Borsa di		
Bologna	—	—
Firenze	645 —	149,50
Genova	634,50	152 —
Milano	636 —	152 —
Napoli	647 —	150 —
Roma	637 —	152 —
Torino	648 —	156 —
Trieste	640 —	155 —
Venezia	648 —	153 —

Media dei titoli del 20 settembre 1949

Titolo	
Rendita 3,50 % 1906	79,05
Id. 3,50 % 1902	74,50
Id. 3 % lordo	52 —
Id. 5 % 1935	99,95
Redimibile 3,50 % 1934	75,725
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	75,575
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,55
Id. 5 % 1936	96 —
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1950)	100 —
Id. 5 % (15 settembre 1950)	100 —
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,95
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,95
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,475
Id. 4 % (15 settembre 1951)	97,775
Id. 5 % convertiti 1951	100,225

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 20 settembre 1949:

1 dollaro U.S.A.	L. 636,50
1 franco svizzero	» 152 —

Ufficio Italiano dei Cambi

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di titoli di rendita nominativa

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 3.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Prest. red. 3,50 % (1934)	275362	Artale Francesca fu Pietro, moglie di Artale Giovanni, dom. a Santa Margherita Belice, vincolata	308 —
Id.	143674 (sola proprietà)	Cilento Anna di Ernesto, moglie di Schisa Vittorio, dom. a Napoli, con usufrutto a Cilento Ernesto fu Federico	2303 —
Id.	259280 (sola proprietà)	Capone Clara fu Gaetano, minore sotto la patria potestà della madre Tabacco Maria fu Vincenzo, con usufrutto a quest'ultima	1610 —
Id.	507261 (sola proprietà)	Gardella Salvatore fu Antonio, dom. a Guayaquil (Equatore), con usufrutto a Ferrari Antonietta fu Emanuele, ved. Gardella	1382,50
Id.	418354	Sciacca Mariannina di Emanuele, moglie di Bonsignore Salvatore, dom. a Bologna, vincolata per dote	875 —
Id.	525214	Fondazione tenente generale Eugenio De Rossi, amministrata dal 12° reggimento bersaglieri in Reggio Emilia	210 —
Rendita 5 % (1935)	211663 (proprietà e usufrutto)	Campana Lydia fu Silvio, minore sotto la patria potestà della madre Perosio Marina fu Giovanni, dom. a Voghera, con usufrutto a quest'ultima	6500 —
Id.	104923	Opera pia monte dei pegni di Pescocostanzo (L'Aquila)	105 —
Id.	104925	Come sopra	30 —
Id.	104926	Come sopra	40 —
Id.	120960	Come sopra	75 —
Cons. 3,50 % (1906)	271729	Come sopra	3,50
Cons. 3,50 % (1902)	39027	Monte dei pegni di Pescocostanzo	7 —
Cons. 3,50 % (1906)	843858	Comandante 30° reggimento fanteria medaglia d'oro in Tortona (Alessandria)	108,50

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 3 settembre 1949

Il direttore generale: DE LIGUORO

(3664)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di San Giuliano Terme e Calci (Pisa)

Per il periodo 1° settembre 1949-31 agosto 1952, i fondi siti nei comuni di San Giuliano Terme e Calci (Pisa), dell'estensione di ettari 550, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

a *nord*: del punto d'incontro tra il fosso del monte e la strada provinciale Asciano-Pisa segue la strada comunale Asciano-Agnano fino alla località « Punta di Asciano ». Da qui linea ideale fino alla località « Villa Saggesi », prosegue poi a nord lungo il sentiero la traccia fino a raggiungere la località « Guidotti ». Da qui linea ideale fino alla località « Caselline », dopodichè strada privata della « Fabbrica », fino a incontrarsi con la strada comunale di Agnano che segue fino al bivio « Barsanti ». Da questa località linea ideale fino alla località « Capanna di Francolino ». Segue poi il « Viottolo dei Bottini » passando per la località denominata « Val di Rio di sopra », fino a raggiungere la strada comunale Calcesana; da qui infine strada privata Rosselmini fino a incontrare la strada provinciale Caprona-Calci;

ad *est*: dall'origine del fosso « Vicinaia » strada provinciale Caprona-Calci fino ad incontrarsi con la strada privata Rosselmini;

a *sud*: dall'origine del fosso « Vicinaia » sulla strada provinciale Caprona-Calci segue questo fino all'incontro con la strada provinciale Asciano-Pisa;

ad *ovest*: strada provinciale Asciano-Pisa dal fosso della Vicinaia al fosso del monte.

(3770)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Volterra, località Montaperti (Pisa)

Per il periodo 1° settembre 1949-31 agosto 1952, i fondi siti nel comune di Volterra, località Montaperti (Pisa), dell'estensione di ettari 320, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

fiume Era dallo sbocco del rio del Fossato fino all'incrocio della strada carraia proveniente dal podere Casole; dall'incrocio sul fiume Era, strada carraia proveniente dal podere Casole fino all'incrocio del botro del Palagetto; dall'incrocio della strada carraia proveniente da quota 189 e proseguendo la spondo del botro fino all'incrocio della carraia proveniente da quota 218, traversa con linea obliqua le colline facenti parte del podere Casetta, fino al rio Fossato; sponda del rio Fossato fino alla sbocco di questo nel fiume Era.

(3777)

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Castellina Marittima (Pisa)

Per il periodo 1° settembre 1949-31 agosto 1952, i fondi siti nel comune di Castellina Marittima (Pisa), della estensione di ettari 360, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

ad *est*: strada provinciale del Commercio;
a *sud*: tenuta del Terriccio;
a *nord*: Pescera-Giardini-Scopiccio;
ad *ovest*: Garfuglieta.

(3779)

Proroga del divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Riccò del Golfo (La Spezia)

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto col decreto Ministeriale 28 agosto 1948, nella zona di Riccò del Golfo (La Spezia), dell'estensione di ettari 500 circa, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, viene rinnovato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1950.

(3780)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

190° Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443.

Decreto Ministeriale 9 luglio 1948, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1948, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 166, con il quale il sig. Perotti Giovanni è dichiarato decaduto dalla concessione temporanea della sorgente di acqua minerale denominata « Fonte del Faro », sita in località Pinee, in territorio del comune di Laigueglia, provincia di Savona.

Decreto Ministeriale 10 dicembre 1948, registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 1949, registro n. 4 Industria e commercio, foglio n. 54, con il quale la facoltà di coltivare in perpetuo la miniera di barite « Genna Ricosta », nel comune di Iglesias, provincia di Cagliari, concessa alla S. A. Bonifiche Pontine Istituto di fondi rustici, e successivamente intestata all'Istituto fondi rustici Società agricola industriale italiana, con i decreti Ministeriali 24 marzo 1936 e 10 agosto 1936, è trasferita ed intestata alla Società per azioni Bonifiche sociali sarde, con sede in Sassari.

Decreto Ministeriale 10 dicembre 1948, registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 1949, registro n. 4 Industria e commercio, foglio n. 53, con il quale la concessione di coltivare in perpetuo la miniera di baritina « Monte Segarino », nel comune di Iglesias, provincia di Cagliari, concessa alla S. A. Bonifiche Pontine - Istituto di fondi rustici, e successivamente intestata all'Istituto di fondi rustici Società agricola industriale italiana, con i decreti Ministeriali in data 24 marzo 1936 e 10 agosto 1936, è trasferita ed intestata alla Società per azioni bonifiche sociali sarde, con sede in Sassari.

Decreto Ministeriale 7 luglio 1949, registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 1949, registro n. 3 Industria e commercio, foglio n. 388, con il quale la Società per azioni Industrie Cementifere Emiliane « S.A.I.C.E. », con sede in Piacenza, è concessa la facoltà, per la durata di anni trenta, di coltivare la miniera di marna da cemento nella località « Vidalto », dei comuni di Vernasca e Morfasso (Piacenza) e Bore (Parma).

Decreto Ministeriale 30 luglio 1949, registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1949, registro n. 4 Industria e commercio, foglio n. 51, con il quale alla Società « Feldspato », con sede in Milano, è concessa la facoltà, per la durata di anni trenta, di coltivare i giacimenti di feldspato nella località « Pernighera, Surlosasso, Bogia », del comune di Tremenico, provincia di Como.

Decreto Ministeriale 30 luglio 1949, registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 1949, registro n. 4 Industria e commercio, foglio n. 52, con il quale alla Società esercizio cave feldspato, con sede in Milano, è concessa la facoltà per la durata di anni trenta, di coltivare i giacimenti di feldspato nella località « Lentrè nord ovest », del comune di Tremenico, provincia di Como.

Decreto Ministeriale 23 agosto 1949, registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 1949, registro n. 4 Industria e commercio, foglio n. 38, con il quale la facoltà di coltivare i giacimenti di baritina nella località « Saralà » del comune di Tertenia, provincia di Nuoro, concessa in perpetuo al dott. Enrico Pernis con il decreto Ministeriale 12 febbraio 1932, è trasferita al dottor Gennaro Rovani, residente in Napoli.

(3782)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale « San Lorenzo Martire » di Zagarolo, con sede in Zagarolo (Roma).

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 12 luglio 1943, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Casa rurale « San Lorenzo Martire » di Zagarolo, con sede nel comune di Zagarolo (Roma) e pone in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del sopra citato decreto-legge, n. 375;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 3 maggio 1947, con il quale il sig. Luigi Ceresa veniva nominato commissario liquidatore della Cassa predetta;

Considerato che il sig. Ceresa ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che occorre pertanto procedere alla sua sostituzione;

Dispone:

L'avv. Carlo Paoletti fu Ulisse è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale « San Lorenzo Martire » di Zagarolo, avente sede nel comune di Zagarolo (Roma) con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse, in sostituzione del signor Luigi Ceresa.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 settembre 1949

Il direttore generale: FORMENTINI

(3781)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per esame a ventidue posti di vice ragioniere in prova (alunno di ragioneria), gruppo B, nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e successive estensioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visti i regi decreti 3 gennaio 1926, n. 48; 2 giugno 1936, numero 1172, ed 8 luglio 1941, n. 868, riguardanti provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente l'istituzione dell'Opera nazionale orfani di guerra;

Visto il regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nell'Amministrazione dello Stato;

Visto il regio decreto 25 febbraio 1935, n. 183, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi, e successive estensioni;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti della guerra 1940-1945 delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernente i reduci ed i congiunti di caduti in guerra, ai reduci ad ai congiunti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, dettante norme sullo svolgimento dei concorsi;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, circa l'estensione ai profughi dei territori di confine dei benefici a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, che eleva il limite massimo di età previsto dagli ordinamenti in vigore per la partecipazione a pubblici concorsi, e fa riserva di posti a favore di coloro che hanno riportato, per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzioni razziali;

Visto il regio decreto 26 febbraio 1948, n. 104, circa l'estensione ai profughi dell'Africa italiana dei benefici previsti per i reduci;

Visto il regolamento per il personale civile di ruolo dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, approvato con regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041;

Tenuta presente la disposizione dell'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1948, n. 207, circa la riserva di 1/6 dei posti a favore del personale non di ruolo;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 9 luglio 1949, n. 42474/12106-2.6.33/1.3.1, che autorizza a bandire un concorso per esame per ventidue posti di vice ragioniere in prova (alunno di ragioneria), nel personale di ragioneria della Amministrazione penitenziaria.

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a ventidue posti di vice ragioniere in prova (alunno di ragioneria), gruppo *B*, nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Metà dei posti è riservata a favore dei reduci di guerra, degli orfani dei caduti, dei partigiani combattenti e reduci dalla deportazione tedesca o fascista o dall'internamento in Africa, salva la percentuale riservata agli invalidi, ed al personale non di ruolo di cui all'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Le donne sono escluse dal presente concorso.

Art. 2.

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:

a) sia cittadino italiano, di sesso maschile;

b) abbia l'esercizio dei diritti civili;

c) abbia sempre tenuto illibata condotta civile, morale e politica;

d) abbia sana e robusta costituzione, immune da difetti ed imperfezioni fisiche, nonchè una statura non inferiore a m. 1,60;

e) abbia alla data del presente decreto, compiuto l'età di anni 18 e non superata quella di 35. Sono salve le disposizioni circa la elevazione dei limiti di età previste dalle leggi in vigore.

Si prescinde dal limite massimo di età in confronto degli aspiranti che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualifica di impiegati civili di ruolo dello Stato;

f) sia provvisto di diploma di licenza di istituto tecnico superiore o di liceo (maturità classica o scientifica), o della scuola superiore di commercio, ovvero di un titolo equipollente.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, alla procura della Repubblica presso il tribunale nella cui giurisdizione ciascun aspirante ha il domicilio o l'abituale residenza, e dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1. - Estratto dell'atto di nascita, su carta bollata da L. 40, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere o dal pretore competente.

2. Certificato del sindaco del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici, in carta bollata da L. 24, legalizzato dal prefetto.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani appartenenti a regioni geograficamente italiane, non compresi nel territorio della Repubblica, e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto.

3. Certificato in carta da bollo da L. 24 di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi dal sindaco del Comune di residenza, e legalizzato dal prefetto.

4. - Certificato generale del casellario giudiziale, in carta da bollo da L. 85, e quello dei carichi penali pendenti, legalizzato dal procuratore della Repubblica.

5. - Certificato medico, in carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi da un medico provinciale o militare, o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, immune da difetti ed imperfezioni che possano menomare l'abilità al servizio, e di avere statura non inferiore a m. 1,60, debitamente legalizzato.

Nel caso che sussistano difetti od imperfezioni fisiche, dovranno esse espressamente risultare dal certificato.

Gli invalidi di guerra produrranno un certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3 del regio decreto 20 gennaio 1922, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà eventualmente sottoporre i candidati a visita di un sanitario di sua fiducia.

L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo, o non si presenti, o rifiuti di sottoporsi alla visita, è escluso dal concorso.

6. - Stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare, bollo da L. 40 per il primo foglio, e di L. 32 per ogni altro foglio, o foglio di congedo illimitato militare.

Gli ex combattenti dovranno produrre la dichiarazione integrativa, in carta bollata da L. 24, da rilasciarsi dal distretto militare, ai sensi della circolare n. 77 dell'8 gennaio 1923, del Ministero della difesa (*Gazzetta Ufficiale* 18 dicembre 1923, numero 291).

Dalla dichiarazione integrativa dovrà anche risultare che l'aspirante non ha riportato alcuna punizione disciplinare per il comportamento tenuto dopo l'8 settembre 1943, e ciò in relazione a quanto dispone l'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

La qualità di orfano di guerra o di figlio d'invalido dovrà essere dimostrata mediante certificato da rilasciarsi dal sindaco del Comune, debitamente legalizzato dal prefetto.

I mutilati ed invalidi di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, oppure mediante certificato (mod. 69), rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale pensioni di guerra.

La concessione di medaglie al valore militare, o della croce di guerra, ovvero di altre attestazioni di merito di guerra, o la qualità di ferito in combattimento, di partigiano, o di reduce dalla deportazione tedesca o fascista o dall'internamento in Africa, debbono essere provate con esibizione dei relativi brevetti.

7. Diploma originale del titolo di studio, di cui all'articolo 2 del presente decreto, o certificato autentico, rilasciato dalla autorità scolastica, nonchè il certificato dei punti riportati nel conseguimento del detto diploma.

8. Stato di famiglia su carta bollata da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune, ove il candidato ha il suo domicilio, debitamente legalizzato, da prodursi soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole.

9. - Fotografia recente del candidato, da applicarsi su carta bollata da L. 32, con firma da autenticarsi dal sindaco del Comune o da un notaio, a meno che il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario personale.

L'ammissione al concorso è riservata al giudizio insindacabile del Ministro, ed è negata a coloro che per due volte non abbia conseguita l'idoneità nel concorso di cui trattasi.

Art. 4.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 8, del precedente art. 3 devono essere di data non anteriore a tre mesi di quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per i certificati del sindaco di Roma, e del cancelliere del tribunale o del segretario della Procura del tribunale di Roma, non occorrono legalizzazioni.

I concorrenti che già appartengono ad Amministrazione statali, come funzionari di ruolo, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5, 6 e 7 del citato art. 3, insieme con la copia del loro stato di servizio civile, rilasciato dai superiori gerarchici, munita della prescritta marca da bollo di L. 40 per il primo foglio e di L. 32 per i fogli successivi.

Art. 5.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda.

Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale, nè si tiene conto delle domande presentate dopo il termine stabilito, o insufficientemente documentate.

L'Amministrazione peraltro si riserva di fissare un termine perentorio entro il quale i candidati potranno regolarizzare i documenti risultati irregolari o scaduti.

Art. 6.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e gli esami orali, ai quali saranno chiamati i candidati, risultati idonei nelle prove scritte, nei giorni che saranno successivamente comunicati ai singoli interessati.

Art. 7.

Gli esami scritti verteranno sulle seguenti materie:

a) per le prove scritte:

1) nozioni di diritto costituzionale e amministrativo;

2) nozioni di economia politica e scienza delle finanze;

3) ragioneria e matematica applicata;

b) per le prove orali, le materie delle prove scritte ed inoltre elementi di statistica, con particolare riguardo alla statistica carceraria, nonchè:

1) regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena;

2) legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

3) legge e regolamento sull'ordinamento e sulle attribuzioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice del concorso sarà costituita a norma dell'art. 15 del regolamento del personale civile di ruolo dell'Amministrazione penitenziaria, approvato con regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo 6 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e quelle di cui al citato regolamento.

Art. 9.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media almeno di sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire una votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni e modificazioni.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno nominati vice ragionieri in prova nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, e devono sotto pena di decadenza, raggiungere la sede che verrà loro assegnata.

Art. 11.

A coloro che conseguono la nomina a vice ragioniere in prova compete il rimborso della sola spesa del viaggio in 2ª classe dalla loro residenza alla sede ove vengono destinati, nonchè il trattamento previsto dalla legge 12 aprile 1949, n. 149, e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331.

Le procure dei tribunali sono pertanto incaricate del rilascio ai vincitori delle richieste concessioni *C* per i viaggi sulle ferrovie dello Stato, e dell'apposito mod. 49 (scontrino comprovante l'acquisto del biglietto a spese dello Stato).

I provenienti da altre Amministrazioni statali, che siano già impiegati di ruolo, conservano lo stipendio se più favorevole, e l'aggiunta di famiglia di cui sono provvisti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° settembre 1949

Il Ministro: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *settembre* 1949
Registro Grazia e giustizia n. 19, *foglio n.* 168. — OLIVA

(3789)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.